Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 46

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 30 luglio 2018

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . *Pag.* 3
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . » 3
Plenaria . . . . . » 4

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 12

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 17

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . » 22
Plenaria . . . . . » 22

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . » 32

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 33

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 13,40
(sospensione: dalle ore 12,10 alle ore. 13,05)

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 717 (D-L 91/2018 – PROROGA TERMINI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di anticipare alle ore 16 di domani, martedì 31 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 717 (Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 717 (d-l 91/2018 – proroga termini), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattina di oggi, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legi-

slativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice SAPONARA *(L-SP)* illustra lo schema di decreto in titolo, che introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 97 del 2017, relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015.

Ricorda che il decreto legislativo n. 97 del 2017 ha operato una revisione della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché l'ordinamento del personale. Ne sono risultati novellati in misura significativa i due atti primari su cui si impernia la disciplina vigente: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento all'ordinamento del personale.

Lo schema si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006. In particolare, è novellato l'articolo 3, al fine di definire in maniera più puntuale le attribuzioni della figura di vertice del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ora definito Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono introdotte poi alcune modifiche agli articoli 13 e 14, in materia di prevenzione incendi, volte a specificare meglio la portata delle norme ivi contenute. All'articolo 19 è apportata una correzione di *drafting*, mentre all'articolo 29, in materia di mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici, è inserita una novella volta ad ampliare l'ambito oggettivo della disposizione. Un'ulteriore modifica, riferita all'articolo 35 che enumera le norme abrogate, intende mantenere in vigore i commi primo, secondo e quarto dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973, in coerenza con la disciplina del personale volontario delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 97 del 2017.

Gli articoli da 2 a 7 dello schema in esame modificano il decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 2 modifica il Titolo I del decreto legislativo n. 217, ampliandolo da 38 a 140 articoli, suddivisi in sette Capi, al fine di disciplinare in modo puntuale le diverse funzioni specialistiche introdotte nel decreto legislativo n. 217. Il Capo I riguarda il personale che svolge funzioni operative, il Capo II si riferisce al personale con funzioni specialistiche, il Capo III contiene disposizioni relative al personale con funzioni operative o specialistiche, il Capo IV ha per oggetto i ruoli tecnico-professionali, il Capo V concerne i ruoli di rappresentanza, il Capo VI concerne la valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, il Capo VII disciplina il procedimento negoziale. In particolare, sono definite le varie qualifiche nonché le relative funzioni e sono precisati i requisiti e le modalità di accesso ai ruoli. Ulteriori disposizioni riguardano i corsi di formazione, le valutazioni e le promozioni alle qualifiche superiori.

L'articolo 3 dello schema sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 217, concernente l'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo. Il nuovo Titolo II è suddiviso in cinque Capi. Rileva che nella numerazione, per evidente refuso, è stato omesso il Capo III. Il Capo I ha per oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative. Il Capo II, articolato in cinque Sezioni, istituisce nuovi ruoli tecnico-professionali e ridisciplina i ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti già esistenti. In particolare, sono di nuova istituzione il ruolo dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali, quello dei direttivi e dei dirigenti informatici, nonché il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici. Il Capo IV ripropone, con alcune novità, le disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo IV del Titolo II. Il Capo V istituisce il ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. Nello specifico, tale ruolo è articolato in tre qualifiche: vice direttore aggiunto, direttore aggiunto e direttore coordinatore. Sono definite le funzioni svolte dal personale appartenente al nuovo ruolo e sono disciplinate le relative modalità di accesso. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni in tema di valutazione annuale del personale, attribuzione di scatti convenzionali nonché individuazione e conferimento delle posizioni organizzative di durata quinquennale. Il Capo VI ripropone, con qualche modifica, le disposizioni relative al procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217. In particolare, è prevista la convocazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo presso la Presidenza del Consiglio, per essere consultate, in occasione della predisposizione del documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 4 dello schema in esame reca il nuovo Titolo III del decreto legislativo n. 217, che detta disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale. Il nuovo Titolo III, suddiviso in due Capi, in realtà ridefinisce i contenuti delle vigenti disposizioni recate dal Titolo IV del decreto legislativo n. 217.

Tra le novità introdotte al Capo I, recante le disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego, si segnalano alcune variazioni in materia di accesso al Corpo nazionale. In particolare, è introdotta la possibilità di selezionare i cittadini inseriti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego anche per il ruolo degli assistenti, oltre che, come già previsto, per il ruolo degli operatori. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, si stabilisce che esse debbano rispettare il limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative. È estesa infine l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica ad una più ampia platea di soggetti.

Il Capo II ripresenta, con alcune novità, le ulteriori disposizioni comuni contenute nel vigente Capo II del Titolo IV. Viene introdotta l'ammissibilità, per il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali, di

prestare servizio attraverso il telelavoro, mentre è esclusa la possibilità, per il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative, di prestare servizio sia in regime di tempo parziale sia attraverso il telelavoro.

L'articolo 5 dello schema reca il nuovo Titolo IV del decreto legislativo n. 217, contenente norme di inquadramento, disposizioni relative a concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie. Il nuovo Titolo IV, suddiviso in tre Capi, è volto in realtà a ridisciplinare il contenuto del Titolo VI del decreto legislativo n. 217, che costituisce oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame. Il Capo I ridisciplina l'inquadramento, al fine di coordinarlo con i ruoli e le qualifiche come ridefiniti ovvero istituiti dalle nuove disposizioni. Il Capo II prevede l'espletamento di alcuni concorsi straordinari, finalizzati ad assicurare l'immediata disponibilità di primi dirigenti dei neo-istituiti ruoli tecnico-professionali. Il Capo III reca disposizioni economico-finanziarie.

L'articolo 6 dello schema dispone la sostituzione delle tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 217 rispettivamente con le tabelle A, B e C allegate allo schema di decreto in esame e riguardanti la dotazione organica dei ruoli, le qualifiche e gli incarichi di funzione dei dirigenti, nonché le misure stipendiali e le indennità.

L'articolo 7 dello schema reca l'abrogazione dei Titoli V («Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco») e VI («Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali») del decreto legislativo n. 217.

I successivi articoli 8, 9 e 10 del provvedimento in esame apportano modificazioni rispettivamente ai Capi III, IV e V del decreto legislativo n. 97 del 2017.

In particolare, l'articolo 8 sostituisce il Capo III del decreto legislativo n. 97 al fine di introdurvi ulteriori ruoli a esaurimento, a integrazione dei ruoli speciali antincendio boschivo già previsti dal vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 97.

L'articolo 9 integra il Capo IV del decreto legislativo n. 97 al fine di introdurvi disposizioni transitorie.

L'articolo 10 modifica e integra il Capo V del decreto legislativo n. 97 con disposizioni in materia economico-finanziaria.

Infine, l'articolo 11 enuclea un nuovo Capo VI del decreto legislativo n. 97 recante disposizioni finali. In particolare, dispone in ordine alla data di entrata in vigore del provvedimento; da tale data decorre il termine per modificare le vigenti disposizioni concernenti le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché il regolamento di servizio del Corpo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012. Inoltre, l'articolo modula la decorrenza del termine di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 97 e stabilisce, infine, che i provvedimenti adottati in attuazione dei decreti legislativi n. 139 del 2006 e n. 217 del 2005 continuino ad applicarsi fino al-

l'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame.

Conclude, proponendo di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta della relatrice, propone di fissare per le ore 13 di mercoledì 1º agosto il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.* XXII, n. 9) ***Daniela DONNO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***

(*Doc.* XXII, n. 1) ***Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***

(*Doc.* XXII, n. 8) ***MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati nove emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore PAGANO *(FI-BP)* dà per illustrati tutti gli emendamenti in esame, di cui è firmatario insieme ad altri senatori del Gruppo Forza Italia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO
Doc. XXII, N. 9

Art. 1.

1.1

MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» *con le seguenti:* «sulle donne in quanto tali».

Art. 2.

2.1

MALAN, PAGANO, BERNINI, RIZZOTTI

Dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* indagare sulle situazioni sociali o familiari in cui la donna è segregata, o fortemente limitata nella propria libertà, nelle quali le violenze sono funzionali a mantenere tali condizioni;».

2.2

MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere», *con le seguenti:* «di tutte le diversità».

2.3

RIZZOTTI, PAGANO, BERNINI

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f-bis)* monitorare l'effettiva applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria alle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli vittime di violenza assistita».

2.4

MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* «di genere» *con le seguenti:* «sulle donne».

2.5

MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere», *con le seguenti:* «sul suo sesso e, di ogni forma di violenza sulla donna».

2.6

MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «di genere», *con le seguenti:* «sulle donne».

Art. 6.

6.1

RIZZOTTI, PAGANO, BERNINI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: «45.000» *con la seguente:* «50.000»;

b) sostituire la parola: «10.000» *con la seguente:* «25.000».

Tit.

Tit. 1.
MALAN, PAGANO, RIZZOTTI

Sostituire le parole: «di genere», *con le seguenti:* «sulle donne in quanto tali».

B I L A N C I O (5ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) ***Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, la proposta di parere non ostativo con presupposti già formulato per la Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e identici a quelli già presentati in Commissione, ricorda che era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.13, 2.3, 2.6, 2.8, 3.6, 4.9, 4.10 e 4.0.1 (testo 2).

Sull'emendamento 4.4 conferma un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «proseguirà ed implementerà» con le seguenti: «potrà proseguire ed imple-

mentare, nell'ambito delle risorse specificatamente previste allo scopo dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

Sull'emendamento 4.5 conferma un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: «proseguirà» con le seguenti: «potrà proseguire, nell'ambito delle risorse specificatamente previste allo scopo dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

Ricorda poi che era stato espresso un parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.0.2, della quale è stata presentata in Assemblea una nuova formulazione con l'inserimento di due modifiche al testo del decreto, volte a disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché con decreto del Presidente della Repubblica di natura regolamentare, l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole, nonché delle strutture organizzative del Ministero dell'Ambiente.

Sull'emendamento 2.100, di nuova presentazione, che semplifica la procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi. Sulle restanti proposte ribadisce un parere non ostativo.

Circa l'ulteriore emendamento 1.500 del Relatore, chiede conferma, per quanto di competenza, del carattere ordinamentale dell'emendamento, anche in relazione agli aspetti di vigilanza sul Club Alpino Italiano.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna le relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 1.9, 4.10 e 4.0.1 (testo 2), precisando che, per quest'ultima proposta emendativa, l'assenso del Governo è condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla soppressione della lettera *c)* del comma 1, che estende l'ambito di operatività di Invitalia, con conseguenti impatti non quantificabili sui saldi di finanza pubblica; in merito invece all'emendamento 4.10, la relazione tecnica segnala un errore materiale al comma 3-*quinquies*, lettera *b)*.

Evidenzia poi possibili profili di criticità per gli emendamenti 2.9 e 3.10 sui quali era stato espresso un parere di nulla osta alla Commissione di merito.

Nel concordare con la Relatrice sulle altre proposte segnalate, rappresenta la contrarietà nel merito sull'emendamento 4.0.2 (testo 2), mentre conferma l'assenza di onerosità connessa alla proposta 2.100.

Si riserva, da ultimo, un approfondimento sull'emendamento di nuova presentazione 1.500.

Il PRESIDENTE, per consentire ai senatori di prendere visione delle Relazioni tecniche consegnate dal Sottosegretario, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,25.

La relatrice GALLICCHIO *(M5S)* ritiene che, sulla base delle relazioni tecniche consegnate dal rappresentante del Governo, possa esprimersi una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.9 e, in merito all'emendamento 4.0.1 (testo 2), un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle modifiche richieste dal Governo.

In merito all'emendamento 4.10, prospetta l'opportunità di formulare un parere non ostativo recante, come osservazione, la necessità di correggere l'errore materiale presente al comma 3-*quinquies*, lettera *b).*

Propone poi di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione di merito, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 2.3, 2.6, 2.8, 3.6 e 4.9.

In merito alle proposte 4.4 e 4.5, prospetta di ribadire una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle modifiche formulate nel parere reso alla Commissione di merito.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* ritiene poco plausibile che dall'emendamento 1.9, che dispone l'incremento delle facoltà di assunzione del Ministero delle politiche agricole, non derivino oneri finanziari. Più in generale, dissente da un'impostazione metodologica imperniata sull'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato dalla mancanza di relazione tecnica.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel riconoscere il carattere criptico della proposta 1.9, fa presente che, secondo la relazione tecnica, in seguito al trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni culturali a quello delle politiche agricole, le facoltà assunzionali del primo Dicastero sono state ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato; contestualmente, le facoltà assunzionali ridotte del Ministero dei beni culturali vengono corrispondentemente trasferite come capacità assunzionali aggiuntive al Ministero delle politiche agricole.

La senatrice PIRRO *(M5S)* rileva come le facoltà assunzionali vengano trasferite da un Dicastero ad un altro, tenendo conto del personale del Ministero dei beni culturali non transitato a quello delle Politiche agricole. Ne consegue, pertanto, un'invarianza complessiva delle spese per il personale dei Dicasteri interessati.

Il senatore MISIANI *(PD)* ritiene esaustive, sotto il profilo finanziario, le precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo e dalla senatrice Pirro.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)*, nel prendere atto delle puntualizzazioni fornite, esprime tuttavia perplessità sulla effettiva praticabilità del meccanismo delineato.

In merito all'emendamento 4.0.2 (testo 2), la relatrice GALLICCHIO *(M5S)* evidenzia criticità in merito al puntuale rispetto dei princìpi di contabilità pubblica e all'individuazione delle fonti normative utilizzate per disciplinare l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative dei Ministeri, sottolineando, tuttavia, l'assenza di effetti onerosi.

Prospetta, pertanto, l'approvazione di un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice, evidenziando un dissenso sul merito della proposta, per motivi che non riguardano tuttavia direttamente le conseguenze di carattere finanziario. Si sofferma, poi, sugli emendamenti 2.9 e 3.10, suggerendo, per entrambi, alcune riformulazioni: in merito alla prima proposta, chiede di espungere la lettera *b)* e, conseguentemente, di modificare il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge sulle risorse nella disponibilità della Presidenza del Consiglio; relativamente all'emendamento 3.10, chiede l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa al comma 4-*bis*, che disciplina la definizione di un protocollo di intesa per il contrasto alla droga e alle tossicodipendenze.

La RELATRICE ritiene condivisibili le proposte avanzate dal rappresentante del Governo sulle proposte 2.9 e 3.10. In merito all'emendamento 2.100, prospetta l'approvazione di un parere non ostativo, stante l'assenza di effetti finanziari correlati alla proposta.

Il sottosegretario VILLAROSA, alla luce di un approfondimento istruttorio, esprime una valutazione di nulla osta sull'emendamento 1.500, riguardante la disciplina del Club Alpino Italiano, sulla base del carattere ordinamentale della proposta.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che: in relazione al comma 7 dell'articolo 1, sul passaggio delle risorse umane dal Ministero dei beni culturali a quello delle politiche agricole, conseguente al trasferimento delle funzioni in materia di turismo, le eventuali duplicazioni di costi connesse al personale non transitato vengano escluse mediante la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero dei beni culturali già scontate a bilancio; in merito al comma 5 dell'articolo 3, le nuove funzioni in materia di politiche della famiglia, adozioni, infanzia e disabilità trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri possano essere svolte mediante la cooperazione e il raccordo istituzionale con le competenti amministrazioni centrali coinvolte; risultino congrue le

risorse stanziate dal comma 7 dell'articolo 3 in favore dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

In relazione agli emendamenti, si conferma il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 2.3, 2.6, 2.8, 3.6 e 4.9. Sull'emendamento 4.4, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «proseguirà ed implementerà» con le seguenti: «potrà proseguire ed implementare, nell'ambito delle risorse specificatamente previste allo scopo dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

Sull'emendamento 4.5, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: «proseguirà» con le seguenti: «potrà proseguire, nell'ambito delle risorse specificatamente previste allo scopo dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,».

Sull'emendamento 2.9, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)* e all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: «al comma 6 sostituire le parole: »per l'anno 2018«, con le seguenti: »già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili«». Sull'emendamento 3.10, formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento alla lettera *b)*, comma 4-*bis*, dopo le parole: «sono definite», delle seguenti: «con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Sull'emendamento 4.0.1 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un comma 2 del seguente tenore: «All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente», nonché all'espunzione della lettera *c)* del comma 1. Sull'emendamento 4.0.2 (testo 2), esprime un parere di semplice contrarietà. Sull'emendamento 4.10, il parere è di nulla osta: si osserva, al riguardo, che al comma 3-*quinquies*, lettera *b)*, risulta omessa l'indicazione del comma 1 ed è erroneamente indicato il terzo capoverso in luogo del quarto. Sulle restanti proposte il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore BAGNAI *(L-SP)*, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 9, ricorda che a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo il Governo, con il decreto-legge n. 39 del 2009, ha accordato sgravi fiscali alle imprese ubicate nelle zone interessate. Gli sgravi consistevano in un differimento del versamento dei tributi, successivamente prorogati fino al 16 dicembre 2011. La ripresa della riscossione è stata stabilita dalla legge di stabilità 2012, prevedendo una riduzione al 40 per cento e una rateizzazione senza oneri e sanzioni. La Commissione europea, con decisione del 14 agosto 2015, ha dichiarato illegittimi gli sgravi concessi, in particolare perché le misure adottate non avrebbero alcun nesso tra l'aiuto e i danni effettivamente subiti a seguito della calamità naturale. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2017 è stato stabilito in 30 giorni il termine entro cui le imprese soggette a procedimento di recupero dovevano presentare a pena di decadenza i dati relativi all'ammontare dei danni subìti per effetto del sisma. Il termine è stato successivamente esteso a 180 giorni dal decreto-legge

n. 55 del 2018. L'articolo 9 del decreto-legge in esame estende questa proroga per altri quattro mesi, fino a un totale di 300 giorni.

Il Fondo di solidarietà comunale, istituito con finalità di finanziamento dei comuni e di perequazione, è alimentato con una quota parte del gettito IMU. La legge di stabilità 2015 ha stabilità una riduzione dei trasferimenti, successivamente rimodulata per i comuni. Con il comma 2 dell'articolo 9 in esame ai comuni in questione si continua ad applicare una riduzione del 50 per cento anche nel 2019, invece del 75 per cento originariamente previsto. La relazione tecnica evidenzia come le misure descritte non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passando all'illustrazione dell'articolo 11, il relatore ricorda che il decreto-legge n. 3 del 2015 introduceva nel Testo unico bancario i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 29, i quali stabiliscono rispettivamente: che l'attivo di una banca popolare non può superare gli 8 miliardi; che in caso di superamento della soglia entro un anno occorre riportare l'attivo sotto di essa, o deliberare la trasformazione in società per azioni. Attualmente devono ancora ottemperare due delle dieci banche popolari inizialmente interessate: la banca popolare di Sondrio (quotata) e la banca popolare di Bari (non quotata). La proroga è resa necessaria dal fatto che è tuttora pendente un procedimento innanzi al Consiglio di Stato, il quale dovrebbe pronunciarsi con un'ordinanza il 18 ottobre prossimo. Il Consiglio di Stato aveva sospeso il decorso della riforma con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111. Nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 21 marzo 2018, favorevole alla riforma. Nonostante sia presumibile che il Consiglio di Stato recepisca le indicazioni della Corte costituzionale, in assenza della proroga le assemblee straordinarie per la trasformazione della forma societaria avrebbero dovuto essere convocate prima di conoscere l'esito del giudizio pendente.

La riforma delle banche di credito cooperativo disposta con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, prevede il sostanziale obbligo di aderire a un gruppo bancario cooperativo, caratterizzato da una struttura capitalistica invertita, nel senso che la società capofila, costituita in società per azioni, è posseduta dalle banche di credito cooperativo aderenti. La natura di società per azioni della capogruppo vale a garantirle accesso al mercato dei capitali. Le banche facenti parte del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciproco sostegno tramite un accordo di garanzia. Gli interventi di sostegno infragruppo sono effettuati dalla capogruppo, alla quale, in cambio, sono conferiti, in conformità con le norme contabili, poteri di direzione e controllo delle banche aderenti. In sede di prima applicazione erano previste le seguenti scadenze: 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (scaduti il 3 maggio 2018) per la presentazione da parte della candidata capogruppo dell'istanza di costituzione del gruppo corredata da uno schema di contratto di coesione e dall'elenco delle banche aderenti; 120 giorni da parte della Banca d'Italia per effettuare gli accertamenti previsti; 90 giorni dal provvedimento di accertamento per la firma del contratto di coesione e

la deliberazione delle conseguenti modifiche statutarie. Quest'ultimo termine viene esteso a 180 giorni dal comma 1 dell'articolo in esame.

Il successivo comma 2 interviene sull'articolo 37-*bis* del TUB, riguardante il gruppo bancario cooperativo, disponendo le seguenti modifiche, generalmente volte a rafforzare il controllo delle aderenti sulle strategie del gruppo e il carattere localistico del credito cooperativo: la partecipazione delle banche aderenti al gruppo deve essere pari ad almeno il 60 per cento; lo statuto della capogruppo deve prevedere che i componenti dell'organo di amministrazione della capofila espressi dalle banche di credito cooperativo aderenti siano pari alla metà più due del numero complessivo di consigliere di amministrazione; si stabilisce che i poteri della capogruppo devono essere esercitati nel rispetto del carattere localistico delle banche di credito cooperativo; si specifica che nell'individuazione e attuazione degli obiettivi strategici e operativi del gruppo le capofila devono tenere conto di una consultazione delle aderenti effettuata mediante assemblee su base territoriale; chiarisce che le banche «virtuose» possono definire in autonomia i propri piani strategici e operativi, in coerenza con gli indirizzi della capogruppo, nonché nominare i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e in caso di mancato gradimento della capogruppo sottopongono una lista di 3 candidati diversi da quelli già indicati fra i quali la capogruppo che effettua la scelta. Viene inoltre stabilito che la soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della capogruppo può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, mentre in precedenza era modificabile dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

In discussione generale ha la parola il senatore D'ALFONSO *(PD)*, il quale formula una valutazione positiva riguardo lo spostamento dei termini a favore delle imprese delle zone terremotate; ritiene peraltro che la questione degli aiuti debba essere oggetto di una riflessione di carattere generale, in considerazione dell'impossibilità per le imprese abruzzesi di fruire di aiuti *de minimis*.

In riferimento al processo di riforma del sistema del credito cooperativo osserva che il carattere necessario della territorialità non può essere garantito esclusivamente dal criterio della provenienza degli amministratori, essendo bensì frutto dell'assetto normativo e programmatorio delle politiche delle singole banche. A tale riguardo pone in evidenza l'importanza delle assemblee territoriali in quanto elemento di adesione delle specificità locali e suggerisce di tenere conto dei contenuti della procedura di consultazione preliminare alla riforma.

Il presidente BAGNAI *(L-SP)* concorda pienamente in merito all'importanza dell'applicazione del criterio *de minimis* per gli aiuti, ricordando l'esenzione permanente dei territori della *ex* Repubblica democratica tedesca dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il senatore DI PIAZZA *(M5S)* rammenta il carattere fondamentale dell'aderenza al territorio nell'attività delle banche di credito cooperativo, facendo presente come il 90 per cento del credito erogato derivi da operazioni avviate per tramite dei soci.

Il senatore COMINCINI *(PD)* rammenta come il Ministro dell'economia e delle finanze, audito dalla Commissione, abbia posto in evidenza l'importanza della stabilità e della certezza del diritto nello svolgimento dell'attività dei soggetti economici e ritiene che tale elemento sia da tenere in considerazione anche riguardo al processo di riforma del credito cooperativo. Questo non è stato avviato a suo giudizio al fine di intaccare i caratteri del mutualismo e del localismo, consistendo specificamente in un adeguamento dei requisiti patrimoniali. Dopo aver ricordato che la vicinanza all'economia presente sul territorio ha consentito al sistema del credito cooperativo di risentire in misura minore del fenomeno delle sofferenze bancarie esprime l'auspicio che il rafforzamento della partecipazione delle banche di credito cooperativo nel capitale dei gruppi non comporti difficoltà nel reperimento dei capitali necessari.

Il presidente BAGNAI *(L-SP)* riconosce la necessità di una riforma del sistema del credito cooperativo, nella cui attuazione l'esigenza della certezza del diritto non deve peraltro tradursi nella preclusione di adeguamenti, anche in riferimento alla quota di partecipazione al capitale delle singole banche e ai tempi di conclusione dei contratti di coesione. L'intervento in esame può inoltre costituire un elemento di utile confronto con l'Unione europea e i mercati. Riconosce quindi la delicatezza del reperimento dei capitali ai fini della partecipazione al gruppo bancario cooperativo, posto che l'apporto di risorse dall'esterno comporta seri rischi rispetto ai requisiti del localismo e del mutualismo, mentre ugualmente problematica sarebbe la mancata disponibilità di capitale.

Il senatore BERGESIO *(L-SP)* valuta favorevolmente il provvedimento di proroga dei termini disposto dall'articolo 11 e si esprime a favore del permanente sostegno della vocazione territoriale del credito cooperativo, anche nell'eventualità di apporti di capitali dall'esterno. Conclude auspicando l'introduzione di ulteriori modifiche migliorative.

Il senatore DI PIAZZA *(M5S)*, intervenendo incidentalmente, ritiene che il livello di partecipazione delle banche aderenti al gruppo cooperativo comporti adeguate garanzie.

Il senatore COMINCINI *(PD)* ribadisce il rischio di difficoltà nelle quali possono incorrere le banche di credito cooperativo nel reperimento delle risorse necessarie.

Il senatore LANNUTTI *(M5S)* segnala i guasti provocati dall'ideologia neoliberista, dei quali hanno sofferto le famiglie, i lavoratori e le eco-

nomie locali anche in relazione al sistema delle banche di credito cooperativo. Si sofferma quindi sull'inadeguatezza delle autorità di vigilanza, segnalando in particolare l'ingiustificato commissariamento di Carichieti disposto dalla Banca d'Italia, nonché la logica che favorisce la concentrazione bancaria anche allo scopo di favorire il controllo della Banca centrale europea, che può recare ulteriori effetti negativi sull'economia reale in ragione dell'insufficienza degli strumenti di valutazione del merito di credito tipici dei grandi gruppi, alternativi alla conoscenza diretta del territorio e delle imprese connaturati alla banca di credito cooperativo.

Il presidente BAGNAI *(L-SP)* richiama l'attenzione sull'importanza al ricorso del principio di proporzionalità nella valutazione dei processi di riforma del settore bancario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ANAC SULL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI *(M5S)* spiega che le norme che riguardano direttamente la competenza della 8ª Commissione sono contenute nell'ar-

ticolo 4, relativo alla proroga di termini in materia di infrastrutture, in particolare nei commi 2 e 3 e, in parte, nell'articolo 13.

Il comma 2 dispone la proroga di un anno, fino al 31 ottobre 2019, del termine per l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sull'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione per il salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Conseguentemente, è prorogata fino alla stessa data la validità delle autorizzazioni già rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si motiva l'ulteriore differimento del termine per l'entrata in vigore del regolamento, originariamente fissato al 1º gennaio 2017, «in ragione delle criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità Marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine ed acque interne, e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli Uffici territoriali del Corpo».

Il comma 3 dell'articolo 4 – prosegue – interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del Codice della nautica da diporto, in materia di obbligatorietà di patente nautica.

Tale articolo del Codice, come modificato dal decreto legislativo di riforma n. 229 del 2017, prevede l'obbligo di titolarità di patente nautica per la conduzione, sia nelle acque interne che nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, delle unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, con motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. Prima della riforma del 2017, la patente nautica era necessaria per la conduzione di una tipologia più ristretta di unità da diporto e, in particolare, con esclusione di quelli con motore ad iniezione.

Con il decreto-legge in esame viene differita al 1º gennaio 2019 l'applicazione delle disposizioni sulla obbligatorietà della patente per la conduzione delle unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Evidenzia che nel corso dell'audizione svolta alla Camera dei deputati il 19 luglio 2018, presso le Commissioni riunite IX e XIV, il rappresentante di UCINA – Confindustria nautica, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 31, in materia di requisiti tecnici per le unità navali adibite alla navigazione interna, ha segnalato incidentalmente le problematiche connesse all'entrata in vigore di questa disposizione.

Il nuovo testo dell'articolo 39, comma 1, avrebbe infatti prodotto l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (secondo quanto affermato nel corso dell'audi-

zione si tratta di circa 6000/8000 privati). Inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità si sarebbero trovate spiazzate dalla novità legislativa. In ragione di ciò, dei tempi per l'eventuale conseguimento della patente nautica da parte degli interessati, nonché dei costi non preventivati per l'utilizzo sulle proprie unità di motori che non impongano la titolarità di patenti nautiche, il Governo ha aderito all'idea di differire l'operatività di tale obbligo.

Nella relazione illustrativa – precisa – il differimento è motivato dalla necessità di consentire all'utenza interessata di conseguire la patente e di non incidere negativamente sull'esercizio delle attività delle imprese del settore. Si specifica anche che, dall'istruttoria condotta, non sono emersi profili di criticità in relazione alla sicurezza della navigazione.

Sempre con riferimento all'articolo 4, segnala che il comma 1 rientra più propriamente nella competenza diretta della 7ª Commissione e dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015 («la buona scuola»).

L'articolo 13 del decreto-legge fissa al 31 ottobre 2018 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 per la ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione iniziale di oltre 47 miliardi per il periodo 2017-2032 alla quale la legge di bilancio 2018 ha aggiunto ulteriori 36 miliardi per gli anni 2018-2033, ha un vasto campo di intervento, che comprende, tra gli altri, i settori dei trasporti e viabilità, della mobilità sostenibile e sicurezza stradale, delle infrastrutture, dell'edilizia pubblica e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

La relatrice aggiunge che il provvedimento in esame appare la sede più opportuna per intervenire anche sul termine ultimo concesso agli Enti locali per completare le verifiche di vulnerabilità sismica, attualmente fissato per il 31 agosto 2018. L'Anci, infatti, considerando le evidenti difficoltà che riscontrano gli Enti Locali nel rispettare i termini previsti per la scadenza per effettuare le indagini sismiche, ha deciso di sollecitare il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti per chiedere la proroga che farebbe slittare il termine della scadenza ad una data più ragionevole.

Sarà sua cura inserire un riferimento a tale problematica nel parere che la Commissione renderà alla Commissione Affari costituzionali.

Il PRESIDENTE constata che nessuno chiede di intervenire in discussione generale.

In risposta ad un intervento sull'ordine dei lavori del senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, che chiede tempo per poter esaminare lo schema di parere che la relatrice proporrà, la senatrice RICCIARDI *(M5S)* precisa che, sebbene il ridotto tempo a disposizione suggerisca l'opportunità di approvare un parere entro la giornata di domani, sarà sua cura anticipare ai colleghi il testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 11) Anna Maria BERNINI e QUAGLIARIELLO – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne*

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente COLTORTI *(M5S)* in qualità di relatore illustra la proposta finalizzata all'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne.

La relazione illustrativa evidenzia che l'iniziativa nasce dalla volontà di operare una ricognizione sugli accadimenti passati e sulla situazione presente, valutando la congruità degli strumenti normativi vigenti e individuando possibili strategie per il futuro, per aumentare l'efficacia degli interventi in materia di prevenzione antisismica, gestione dell'emergenza e ricostruzione e per affrontare anche le criticità demografiche, economiche e sociali che si vanno manifestando in quelle zone, in un'ottica di salvaguardia delle popolazioni e dei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 2009.

La proposta elenca in maniera dettagliata i compiti affidati alla Commissione, che si dovrà occupare, in particolare, dei fatti e dei fenomeni connessi al sisma dell'Aquila del 2009, di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo del 2016 e del 2017, di Casamicciola Terme del 2017, nonché agli altri eventi sismici del periodo successivo al 2009.

Tra i compiti specifici che più attengono alle competenze della 8ª Commissione figurano quello di verificare lo stato della ricostruzione post-sismica nei centri urbani e nelle aree interessate dagli eventi sismici, con particolare riferimento all'edilizia pubblica; il compito di verificare l'incidenza, sia sulla fase emergenziale che della ricostruzione, delle novità legislative introdotte in materia di contratti pubblici nonché il compito di verificare la funzionalità della disciplina vigente in materia di appalti, sia a livello nazionale che dell'Unione europea.

Ulteriori compiti della Commissione risiedono nella verifica dell'incidenza della carenza di prevenzione sull'entità dei danni a beni e persone conseguenti agli eventi sismici, con riferimento sia alla mancata osservanza che all'adeguatezza della normativa vigente in materia di costru-

zione, verifica e manutenzione degli edifici; nella verifica della gestione del primo intervento e dell'intera fase di emergenza dei diversi eventi sismici, nonché dell'impatto delle innovazioni normative frattanto intervenute; nella verifica dell'evoluzione delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché dell'impatto degli eventi sismici sui parametri demografici, sociali, economici ed occupazionali delle aree interessate; nella valutazione dell'adeguatezza della normativa nazionale ed europea in materia di prevenzione antisismica, protezione civile e gestione delle emergenze.

La durata della Commissione, composta da venti senatori, coincide con la durata della Legislatura. La proposta detta le norme per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e disciplina l'attività di indagine, prevedendo che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, regola il regime di acquisizione e di divulgazione di atti e documenti, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna.

In conclusione segnala che presso la Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale con analogo oggetto: potrebbe perciò essere opportuno verificare se non sia preferibile percorrere tale strada.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, ricordando che la proposta in discussione è stata presentata dal proprio Gruppo, si dichiara favorevole anche all'istituzione di un organismo bicamerale in materia, purché ciò non comporti una sensibile dilatazione dei tempi.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP)* concorda sul fatto che una commissione bicamerale costituisca la soluzione più naturale ed economica. Rileva anche che sarebbe opportuno modificare il titolo per far risaltare il fatto che la commissione non è concentrata solo sull'evento sismico dell'Aquila.

La senatrice FAGGI *(L-SP)* chiede chiarimenti sui poteri, la sede e l'organizzazione della Commissione d'inchiesta.

Il presidente relatore COLTORTI *(M5S)* precisa che la Commissione opererebbe nei limiti dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato e avrebbe sede presso il Senato.

La senatrice FAGGI *(L-SP)* rileva che, a proprio avviso, potrebbe esserci una sovrapposizione rispetto all'attività delle commissioni permanenti e si pone problematicamente sulla effettiva capacità della Commissione d'inchiesta di incidere nella materia assegnata.

Dissente il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, ricordando come, in alcuni momenti della storia repubblicana, le commissioni d'inchiesta abbiano svolto un ruolo essenziale e come, in ogni caso, queste dispongano di po-

teri ulteriori e più penetranti rispetto a quelli delle commissioni permanenti.

Il presidente relatore COLTORTI *(M5S)* si riserva di effettuare i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il relatore DE FALCO *(M5S)* dà conto di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE avverte che il testo potrà essere posto in votazione già nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 31

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE,

considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;

sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;

condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa, nonché di adeguare gli *standard* di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;

preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;

valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;

evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;

considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;

preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;

segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel Comune di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbianco, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il rischio di irregolarità nei servizi di trasporto e navigazione sulle vie navigabili interne o determini oneri eccessivi a carico degli armatori e del settore in generale, appare necessario modificare l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da *a)* a *c)*, per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:

«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:

a) identica;

b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere *a)* e *b)* o dei galleggianti speciali;

d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera *a)*;

e) identica.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali esistenti:

a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;

b) identica;

c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori»;

2. compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, si ritiene necessario, all'articolo 2, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, sostituire le parole: «entrano temporaneamente» con le seguenti: «in navigazione», con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;

3. dovrà, inoltre, essere modificato anche l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;

4. all'articolo 3 dovrà essere aggiunta la seguente definizione: ««unità nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018«;

5. l'articolo 5 comma 1 dovrà opportunamente essere modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;

6. occorre prevedere che la visita addizionale sia effettuata allorquando il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera *a)* dovrà essere sostituita dalla seguente: «*a)* ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettete, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa»;

7. è necessario elencare le vie navigabili, oppure, in via subordinata, modificare il testo dell'allegato I del presente Decreto come segue: «Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale»;

8. il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso che, in particolare, il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante. Appare, quindi, necessario che il Governo adotti con proprio decreto le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze.

e con le seguenti osservazioni:

1. sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli Uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli Uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato l'organico complessivo della Motorizzazione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 del presente decreto;

2. al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato comunitario sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;

3. sarebbe opportuno che all'articolo 19 comma 1 fossero indicativamente previsti i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;

4. occorrerebbe infine chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Lunedì 30 luglio 2018

Sottocommissione per i pareri

1ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(717) ***Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***: rimessione alla sede plenaria.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 45, Supplemento, di giovedì 26 luglio 2018, seduta n. 12 della Commissione affari costituzionali (1ª), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 11, ventottesima riga, la parola «contrario» *è sostituita con la seguente:* «favorevole»;

- alla pagina 11, ventinovesima riga, la parola «respinto» *è sostituita con la seguente:* «accolto»;

- alla pagina 13, dopo il sesto capoverso, inserire i seguenti:

«Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5».

- alla pagina 13, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente:

«Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.».

€ 4,00